Comune di Cividate Camuno

Provincia di Brescia

Regolamento
per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 12/06/2026 da Casalini Roberto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 1 Finalità

1. Nel presente Regolamento vengono disciplinati i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL 16/11/2022.
2. Le regole generali del CCNL e quelle disciplinate nel presente Regolamento, si applicano anche in caso di incarichi di elevata qualificazione a personale utilizzato a tempo parziale presso altro Ente o presso servizi in convenzione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022.

Art. 2 Tipologie di incarico

1. Gli incarichi di elevata qualificazione sono incarichi a termine, rinnovabili, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni direttive di particolare complessità e caratterizzate da elevata autonomia.
2. Gli incarichi di elevata qualificazione gestionali vengono riconosciuti, tenuto conto del contenuto delle prestazioni e della relativa responsabilità per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.
3. Per la scelta dei soggetti idonei al conferimento degli incarichi si tiene conto:
   - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
   - dei requisiti culturali posseduti;
   - delle funzioni ed attività da svolgere;
   - delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
4. L'incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie della categoria.

Art. 3 Requisiti generali per l'accesso agli incarichi

1. Gli incarichi di elevata qualificazione sono conferibili al personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione dipendente dell'Ente e con contratto di lavoro a tempo pieno.
2. In relazione alle specifiche esigenze organizzative, è possibile, in via temporanea, conferire l'incarico anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, fermo restando l'applicazione del principio di riproporzionamento del trattamento economico concernente la retribuzione di posizione.

Art. 4 Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con atto scritto e motivato del Sindaco, che identifica:
   - le peculiarità professionali specifiche e le attività attribuite alla funzione;
   - il peso attribuito all'incarico e il suo valore economico annuo;
   - i termini di decorrenza e scadenza dell'incarico e le eventuali cause di revoca dell'incarico;
   - le valutazioni periodiche cui è soggetta la funzione, ai sensi della vigente disciplina contrattuale e regolamentare.
2. L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire.

Art. 5 Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di elevata qualificazione hanno durata triennale. È fatta salva una diversa minor durata legata a specifiche e motivate esigenze organizzative.
2. L'incarico cessa anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, in caso di:
   - cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al compimento del limite massimo di età;
   - revoca dell'incarico per le motivazioni disciplinate al successivo art. 7;
   - rinuncia all'incarico da parte del titolare, solo nel caso previsto al successivo art. 9.
3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione positiva al termine dell'incarico ed è soggetto alle determinazioni della Giunta comunale in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente.

Art. 6 Valutazione annuale

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di EQ sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, in base ai criteri indicati nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 12/06/2026 da Casalini Roberto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare di EQ.
3. In caso di valutazione non positiva l'Ente, prima della sua formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 7 Revoca dell'incarico

1. L'incarico può essere revocato prima della sua naturale scadenza per:
   - valutazione annuale negativa rispetto agli obiettivi affidati. A tal fine il manuale della valutazione deve indicare cosa si intenda con "negativa" rispetto al punteggio assegnato;
   - grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di elevata qualificazione;
   - inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
   - grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
   - accertamento di risultati negativi compiuti, anche nel corso della valutazione annuale, sulla base dei criteri e procedure predeterminate;
   - intervenuti mutamenti organizzativi.
2. La revoca dell'incarico di elevata qualificazione comporta la perdita dell'indennità di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nell'area di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito.

Art. 8 Sospensione dell'incarico e funzioni di sostituzione

1. In caso di assenza del titolare dell'incarico di elevata qualificazione, continuativa e superiore a 60 giorni, allo stesso è sospesa l'erogazione della relativa indennità di funzione, con esclusione dei casi espressamente prevista dalla legge e dal CCNL.
2. L'Ente può attribuire, con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, al Segretario o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti e quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. L'Ente può altresì attribuire, con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente appartenente all'Area degli Istruttori, nel caso non fosse possibile individuare un dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi, per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 17, comma 5, del CCNL 16/11/2022 all'incaricato, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di elevata qualificazione oggetto dell'incarico ad interim.
   La durata dell'incarico ad interim non può superare la durata di dodici (12) mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che hanno determinato l'affidamento dell'incarico.

Art. 9 Rinuncia all'incarico

1. Il titolare di incarico di elevata qualificazione può chiedere di rinunciare, solo qualora non sia apicale nell'area, presentando apposita istanza scritta da inoltrare, di norma, con un preavviso di almeno 60 giorni.
2. È, in ogni caso, facoltà dell'Ente accogliere o meno la richiesta ovvero differire il termine dell'incarico, in relazione alle esigenze organizzative.

Art. 10 Trattamento economico

1. Il trattamento economico correlato al conferimento dell'incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione sotto forma di indennità annuale erogata in ragione mensile fissa e continuativa e dalla retribuzione di risultato erogata sulla base dei risultati raggiunti e verificati attraverso la valutazione della performance.
2. Il trattamento suddetto assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per lavoro straordinario, a eccezione di quanto diversamente stabilito da norme di legge o del CCNL, cui dinamicamente si rinvia.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 12/06/2026 da Casalini Roberto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 11 Retribuzione di posizione

1. Il Comune riconosce a ciascuna incaricato di EQ un valore retributivo, così come previsto dal CCNL vigente, in relazione al grado di complessità delle funzioni connesse ad una specifica posizione di lavoro, assicurando, in ogni caso, l'attribuzione del valore minimo previsto dal CCNL.
2. La valutazione della posizione deve essere effettuata su parametri di carattere oggettivo, legati, cioè, a criteri valutativi slegati dalla soggettività del dipendente incaricato di assolvere alle funzioni ad essa connesse.
3. Il valore delle posizioni viene ridefinito complessivamente ogni volta che l'Ente procede alla riorganizzazione o per ciascuna delle posizioni interessate, nei casi in cui si modifichi l'attribuzione di funzioni e responsabilità di alcune di esse.

Art. 12 Retribuzione di risultato

1. In conformità con le prescrizioni normative e contrattuali, ad ogni titolare di incarico di EQ viene riconosciuta una retribuzione di risultato annuale, in ragione del grado e delle modalità di realizzazione delle performance attribuite, sia individualmente, sia con riferimento al settore di competenza, sia in ragione del contributo prestato per il conseguimento delle strategie dell'Ente nel suo complesso, secondo le prescrizioni ed i criteri contenuti nel vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance, al quale si rimanda.
2. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti i titolari di incarico di EQ una quota pari al 15% è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato.

Art. 13 Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione - pesatura - per i titolari di incarichi di EQ è determinata in base ai parametri di cui all'allegato A).
2. La proposta di pesatura degli incarichi di EQ è di competenza del Nucleo di valutazione.
3. L'individuazione dell'importo da attribuire agli incarichi di EQ avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato B).

Art. 14 Incarichi ad interim

1. Nell'ipotesi di conferimento a un titolare di incarico di EQ di un incarico ad interim relativo ad altro incaricato di EQ, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito.
2. L'ulteriore importo di cui al comma precedente è definito, in termini percentuali, dal soggetto competente a conferire l'incarico ad interim.
3. Nel caso di conferimento di un incarico ad interim, il residuo importo afferente alla posizione vacante incrementa la quota della retribuzione di risultato.

Art. 15 Norme transitorie e finali

1. La presente disciplina entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta comunale con apposito atto deliberativo.
2. Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 12/06/2026 da Casalini Roberto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegato A)

La metodologia per la graduazione delle posizioni

Gli incarichi di elevata qualificazione previste dal contratto di lavoro sono riferite allo svolgimento di funzioni e attività di particolare complessità, elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.

Criteri generali di graduazione

I criteri generali di graduazione e gli elementi specifici di graduazione sono quelli riportati nella seguente tabella:

INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE			
Fattori generali di valutazione	**Fattori specifici**	**Punteggio (min e max)**	**Punteggio attribuito**
Complessità organizzativa	Gestione risorse umane (n° dipendenti)	da 1 a 5	
	Complessità e variabilità dei processi decisionali	da 1 a 10	
Trasversalità (responsabilità relazionale)	Relazioni interne (n° soggetti)	da 1 a 10	
	Relazioni esterne (n° soggetti)	da 1 a 15	
Complessità gestione risorse finanziarie (entrate e spese)	Gestione risorse finanziarie (ammontare risorse assegnate)	da 1 a 10	
Competenze e conoscenze richieste	Complessità del quadro normativo	da 1 a 10	
	Grado di responsabilità tecnica, amministrativa e contabile	da 1 a 15	
Attività soggette a rischio/contenzioso	Livello di esposizione a rischio/contenzioso	da 1 a 15	
Rilevanza della posizione nell'ambito del programma politico amministrativo e degli strumenti di programmazione dell'ente (PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SENZA DIRIGENTI)	N° e peso degli obiettivi assegnati nel periodo di riferimento	da 1 a 10	
TOTALE		**MIN. 10 MAX. 100**	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 12/06/2026 da Casalini Roberto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegato B)

Applicata la pesatura gli incarichi di elevata qualificazione verranno collocati all'interno delle seguenti fasce:

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE AREA FUNZIONARI CON INCARICO DI E.Q.
Min. € 5.000,00 - Max € 18.000,00

FASCIA	PUNTEGGIO	IMPORTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fascia A+	Punti da 95 a 100	18.000,00 €
Fascia A	Punti da 90 a 94	16.000,00 €
Fascia B	Punti da 85 a 89	14.000,00 €
Fascia C	Punti da 80 a 84	12.000,00 €
Fascia D	Punti da 70 a 79	11.000,00 €
Fascia E	Punti da 60 a 69	10.000,00 €
Fascia F	Punti da 50 a 59	9.000,00 €
Fascia G	Punti da 40 a 49	7.000,00 €
Fascia H	Sotto i 40	5.000,00 €

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON INCARICO DI E.Q.
Min. € 3.000,00 - Max € 9.500,00

FASCIA	PUNTEGGIO	IMPORTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fascia A+	Punti da 95 a 100	9.500,00 €
Fascia A	Punti da 90 a 94	9.000,00 €
Fascia B	Punti da 85 a 89	8.500,00 €
Fascia C	Punti da 80 a 84	8.000,00 €
Fascia D	Punti da 70 a 79	7.000,00 €
Fascia E	Punti da 60 a 69	6.000,00 €
Fascia F	Punti da 50 a 59	5.000,00 €
Fascia G	Punti da 40 a 49	4.000,00 €
Fascia H	Sotto i 40	3.000,00 €

Gli incarichi collocati nella medesima fascia avranno la medesima retribuzione di posizione.

Gli importi delle retribuzioni di posizione effettivamente assegnati agli incaricati di elevata qualificazione potranno essere tuttavia riproporzionati tenendo conto delle risorse annualmente disponibili, dei vincoli di bilancio e dei limiti posti al trattamento economico accessorio del personale, nel rispetto delle relazioni sindacali previste dal CCNL.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 12/06/2026 da Casalini Roberto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.